



Sentenza n. 214 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra
decisione del 13 settembre 2022, deposito del 20 ottobre 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [189](#), [190](#), [191](#), [192](#), [193](#), [195](#), [196](#), [197](#), [198](#), [199](#), [200](#), [201](#), [202](#), [203](#) e [204](#) del 2021

parole chiave:

PERSONALE DIPLOMATICO ASSEGNATO ALL'ESTERO – TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE – PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA – PRINCIPIO DI BUON
ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

disposizioni impugnate:

- art. 43, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](#)
- art. 170, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, comma 2, e 97, comma 2, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Con quindici distinte ordinanze, rese in altrettanti giudizi, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, co. 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell'art. 170, co. 1, del d.P.R. n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), nel relativo combinato disposto, in riferimento agli artt. 3, comma 2, e 97, comma 2, Cost. Le questioni concernono il **trattamento previdenziale del personale diplomatico assegnato all'estero** al momento del collocamento a riposo e, in particolare, la **valutazione dell'indennità di posizione ai fini pensionistici**, nel sistema retributivo applicabile nella specie.

Le disposizioni impugnate, in particolare, sono censurate nella parte in cui disciplinano la **base pensionabile** degli appartenenti alla carriera diplomatica assegnati a una sede di servizio all'estero alla data del collocamento a riposo, computando l'indennità di posizione nella misura minima e non in misura parametrata al grado e alle funzioni.

Nel dettaglio, secondo il rimettente, un simile meccanismo di computo dell'indennità di posizione contrasterebbe, anzitutto, con il **principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, co. 2, Cost.**, perché foriero di un'arbitraria disparità di trattamento pensionistico tra i diplomatici in servizio in Italia, che ai fini previdenziali beneficiano di una indennità di posizione liquidata nel più cospicuo importo

base, e i diplomatici in servizio all'estero, che godono, invece, della citata indennità soltanto nella misura minima.

Inoltre, contrasterebbe anche con l'**art. 97, comma 2, Cost.**, perché in conseguenza della disciplina vigente, il diplomatico assegnato a una sede estera potrebbe essere indotto all'immediato collocamento a riposo, quando già abbia maturato i requisiti per conseguire la pensione, o potrebbe scegliere di rientrare nella sede centrale prima del collocamento a riposo, in potenziale contrasto con l'incondizionata protrazione del servizio all'estero.

La Corte costituzionale ha ritenuto **inammissibili** le questioni sollevate, in accoglimento della relativa eccezione spiegata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che aveva lamentato che l'intervento manipolativo del giudice rimettente fosse afferente a scelte eminentemente discrezionali del legislatore. Il giudice costituzionale, in particolare, dopo aver rammentato il proprio pacifico orientamento per cui **la determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore**, evidenzia come oggetto delle censure del giudice *a quo* non fosse il rispetto delle esigenze minime di protezione della persona, bensì la stessa determinazione della base pensionabile.

È in forza di tale rilievo che la Corte giunge, quindi, alla declaratoria di inammissibilità. Viene sottolineato, infatti, che il superamento delle incongruenze indicate dal rimettente non solo postulerebbe un complessivo **intervento di armonizzazione**, destinato a incidere, sia sulla peculiare disciplina retributiva applicabile al personale diplomatico, sia sulla connessa normativa previdenziale, ma implicherebbe, altresì, la **scelta tra una molteplicità di opzioni, che, tuttavia, solo la prudente valutazione del legislatore può vagliare nelle svariate implicazioni che presentano**.

L'inammissibilità viene, anzi, ricavata dalle stesse allegazioni del giudice *a quo*.

La Consulta, invero, dopo aver dato atto che nella stessa prospettiva del giudice rimettente l'indennità di posizione potrebbe essere computata secondo una *fictio*, che consideri il diplomatico cessato dal servizio in Italia e non all'estero, oppure alla stregua di un diverso, meno favorevole, meccanismo ancorato all'importo dell'indennità spettante al diplomatico, o alla corrispondente figura di minor rango, prima del trasferimento nella sede estera, evidenzia come sia proprio la possibilità di scelta tra soluzioni radicalmente alternative a impedire sia di indirizzare l'eventuale intervento correttivo della Corte, sia di collocarlo entro un perimetro definito, segnato da grandezze già presenti nel sistema normativo e da punti di riferimento univoci.

Jacopo Ferracuti